



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

COPIA

ORDINANZA SINDACALE

Numero 2 del 02-04-20

Reg. generale 16

**Oggetto: GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 -
ORDINANZA DPCM N.658 DEL 29 MARZO 2020 - INTERVENTI DI
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER FAMIGLIE.**

IL SINDACO

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in cui è previsto che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 marzo 2020, in materia di misure di contenimento del contagio da COVID-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, il Decreto del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020;

Considerato che i provvedimenti governativi vigenti, qui integralmente richiamati, impongono limitazioni alle attività pubbliche e private e alla circolazione delle persone fisiche sull'intero territorio nazionale, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da ultimi i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9 e 11 marzo 2020;

Richiamato il DPCM del 28 Marzo pubblicato sulla G.U. n. 83 del 29 Marzo 2020;

Vista l'ordinanza n. 658 del 29.03.2020 emessa dal capo del dipartimento della protezione civile recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Preso atto che nella suddetta ordinanza viene disposta l'erogazione di specifici contributi ai Comuni, destinando al Comune di Sant'Anna Arresi l'importo di € 24.835,28;

Richiamati gli artt.1 e 2 della citata ordinanza che dispongono l'erogazione di risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare e il riparto delle stesse tra i diversi comuni italiani;

Sottolineato inoltre che i “Comuni per l’acquisto e per la distribuzione dei beni di cui all’art. 2 comma 5, possono avvalersi degli enti del Terzo Settore”, e che l’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari e il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico, come riportato nei criteri dell’ordinanza nazionale citata;

Precisato inoltre che l’Ordinanza n. 658/2000:

- non prescrive l’obbligo di approvare atti di indirizzo della Giunta Comunale, in merito ai criteri per l’individuazione della platea di beneficiari delle misure di cui trattasi;
- la competenza in merito all’individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo contributo è – dall’Ordinanza della Protezione civile 658/2020 attribuita all’Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune;
- L’ufficio Sociale individua la platea tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, secondo le priorità sotto elencate;

Considerato che l’ufficio dovrà dare priorità ai cittadini residenti che:

- non sono assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale);
- hanno perso il lavoro a causa del Covid-19;
- sono privi di rete parentale;
- hanno nuclei familiari con figli minori.

Nonché i nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità, fragilità, multiproblematicità, se non beneficiarie di Reddito di Inclusione o di Reddito di Cittadinanza;

Accertato che l’entità economica del buono varierà a seconda delle condizioni socioeconomiche e dal numero dei suoi componenti; le risorse possano essere attribuite anche a percettori di

altre forme di sostegno pubblico al reddito, in modo proporzionale, ma nell’attribuzione del contributo dovrà darsi priorità a chi tale sostegno non lo riceve, fino ad esaurimento delle spettanze o delle risorse comunque disponibili;

Valutato di prevedere il riconoscimento di un contributo massimo complessivo di € 300,00 per nucleo familiare secondo le priorità sopra elencate, e ridurre proporzionalmente il buono per coloro che beneficiano di altri supporti economici;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs n. 267/2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco in relazione alla emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

Visto lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso

ORDINA

Di adottare le necessarie modalità e indicazioni in materia di utilizzo delle risorse destinate al Comune di Sant'Anna Arresi per le misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all'ordinanza n° 658 del 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio;

Di avviare l'intervento urgente di solidarietà alimentare a favore delle persone e nuclei familiari in condizione di grave disagio economico, privi di risorse proprie e di altro sostegno pubblico poiché più esposti maggiormente ai gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19;

Di incaricare il Responsabile dell'Area Socio Assistenziale Pedagogica della predisposizione ed adozione degli atti di organizzazione necessari all'avvio del procedimento in argomento;

Di individuare quali beneficiari prioritariamente coloro che non hanno altri contributi pubblici e che in relazione alla situazione economica, determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, non hanno introiti di alcun tipo (es. Chiusura attività commerciale; sospensione attività lavorativa saltuaria; ecc.), persone prive di rete parentale e nuclei familiari con figli minori, nonché i nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità, fragilità, multiproblematicità, se non beneficiarie di Reddito di Inclusione o di Reddito di Cittadinanza;

Di prevedere il riconoscimento di un contributo massimo complessivo di € 300,00 per nucleo familiare secondo le priorità sopra elencate, e ridurre proporzionalmente il buono per coloro che beneficiano di altri supporti economici;

Di incaricare, come previsto dall'Ordinanza P.C. n. 658/2020, che il Servizio sociale determini, valutando attraverso la presa in carico dei singoli casi, l'entità del buono spesa da riconoscere al beneficiario in base alla valutazione delle sue condizioni socio-economiche e del numero dei componenti il nucleo familiare di appartenenza;

Di demandare l'ufficio dei servizi sociali, in collaborazione con il settore amministrativo, a stilare l'elenco degli esercizi commerciali che intendono aderire all'iniziativa del Comune per l'acquisto e l'erogazione dei generi alimentari o prodotti di prima necessità su presentazione del buono spesa da parte del beneficiario rilasciatogli dall'operatore sociale referente;

Di accordarsi con gli esercizi commerciali che manifestano interesse a collaborare con il Comune per l'acquisto e l'erogazione dei buoni spesa e a presentare rendicontazione dei buoni concessi con regolare e dettagliata rendicontazione;

Di organizzare e coordinare la collaborazione con le associazioni di volontariato o del terzo settore, convenzionate con il comune, già operanti nel territorio dall'inizio dell'emergenza socio-sanitaria legata al virus Covid-19, perché possano sostenere, anche a domicilio, le persone, opportunamente segnalate dal servizio sociale, per i generi alimentari o i prodotti di prima necessità richiesti;

Il presente decreto ha decorrenza dalla data odierna fatte salve eventuali successive proroghe motivate dal perdurare di situazioni di criticità e nuovi provvedimenti legislativi in materia;

Il presente decreto viene portato a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione sul sito del Comune, all'albo on line e nella sezione di Amministrazione Trasparente.

IL SINDACO
F.to Diana Anna Maria Teresa